



QUARTO ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA ANNO SCOLASTICO 2017/18

Il periodo di studio all'estero deve essere svolto presso un'istituzione scolastica con sede in un paese dell'Unione Europea.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

Nel caso del **percorso annuale** lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2017/18 come definito dal calendario della scuola ospitante e comunque **per un periodo di durata non inferiore a 240 giorni.**

Nel caso del **percorso parziale** lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2017/18 **per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.**

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

Ai fini della presentazione della domanda per la concessione del voucher **lo studente deve possedere i seguenti requisiti:**

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2016/17 il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado OPPURE essere domiciliato in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2016/17 il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado in un'istituzione scolastica trentina;
- avere un'età non superiore a 21 anni alla data di scadenza di presentazione delle domande;
- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2015/16 la promozione alla classe terza con al massimo un debito formativo recuperato entro dicembre 2016;
- essere in possesso del requisito relativo alla condizione economica familiare, attestato tramite la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso agli interventi del Piano Trentino Trilingue". Tale dichiarazione va effettuata presso i CAF abilitati o presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico dislocati sul territorio provinciale.

Al termine dell'anno scolastico 2016/17, lo studente dovrà risultare promosso alla classe quarta senza voti negativi/debiti formativi.

Gli importi massimi e minimi del voucher sono specificati nella tabella di cui al par. 3 dell'Avviso.

Nel limite degli importi massimi e minimi per ciascuna area di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF del Piano Trentino Trilingue", secondo i parametri indicati al par. 3 dell'Avviso.

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di voucher, redatta sull'apposito modello, deve essere presentata **entro le ore 17.30 del 10 aprile 2017** con le seguenti modalità (par. 5. dell'Avviso):

- **consegna a mano** con rilascio della ricevuta **presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam - Via Pranzelores n. 69, 38121 Trento**, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18.00 (numero verde 800 163870);
- **invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo**, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante), allegando copia di un documento di identità;

- **invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it**, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare la copia di un documento di identità);
- **invio tramite fax al numero 0461 390707** (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda.

Alla domanda devono essere allegati:

- a. l'attestazione dell'indicatore ICEF per l'accesso agli interventi del Piano Trentino Trilingue – anno 2016 (redditi 2015); tale attestazione va effettuata presso i CAF abilitati o presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico dislocati sul territorio provinciale;
- b. la copia del documento di valutazione relativo alla classe seconda frequentata nell'anno scolastico 2015/16; nel caso di promozione alla classe terza con un debito formativo, deve essere allegato anche il documento scolastico che attesta il recupero del debito entro dicembre 2016.

La domanda deve essere presentata entro il termine sopra indicato. Qualora incompleta, la stessa potrà essere integrata successivamente secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione.

2. GRADUATORIA

La graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher sarà pubblicata sul sito www.fse.provincia.tn.it – opportunità per le persone – Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue e sul sito www.vivoscuola/trentino-trilingue.

Gli studenti non assegnatari del voucher per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di disponibilità di ulteriori risorse.

3. CONFERMA/MODIFICA DEI DATI E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA
--

Gli studenti assegnatari del voucher devono presentare **entro le ore 15.30 del 27 giugno 2017** il modulo **“Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e richiesta di liquidazione della prima rata”**.

Rispetto alla domanda presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- modifica dello stato estero purché appartenente alla medesima area di destinazione o ad area con un massimale di importo inferiore in base alla tabella di cui al par. 3 dell'Avviso;
- riduzione della durata del percorso da annuale a parziale.

Nella dichiarazione deve essere indicato (se già noto) il nominativo della scuola estera. Qualora non se ne abbia ancora conoscenza, il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso scolastico dovranno essere comunicati successivamente entro la data di inizio del percorso scolastico stesso.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

- a. copia del documento di valutazione relativo alla classe terza frequentata nell'anno scolastico 2016/17, attestante la promozione alla classe quarta senza voti negativi/debiti formativi;
- b. il modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

La dichiarazione deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- **consegna a mano** con rilascio della ricevuta **presso il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale – 4° piano, via Gilli, 3 - 38121 Trento**, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a giovedì	dalle ore 9.00 alle ore 12.45
	dalle ore 14.30 alle ore 15.45
venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.45

- **invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo**, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante), allegando copia di un documento di identità;
- **invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it**, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare la copia di un documento di identità);
- **invio tramite fax al numero 0461 493521** (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda.
- **consegna a mano** con rilascio della ricevuta **presso gli sportelli periferici** per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Nel caso di mancato invio della dichiarazione e dei relativi allegati entro il termine sopra indicato, è disposta la decadenza della domanda di voucher.

4. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO

Entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero deve essere presentata, con le stesse modalità indicate al punto 3, la "Richiesta di liquidazione del saldo", redatta sull'apposito modello.

Alla richiesta di liquidazione del saldo vanno allegati:

- la scheda di valutazione-report finale della scuola estera, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta la positiva valutazione dello studente in relazione al percorso d'istruzione svolto; la scheda di valutazione deve riportare le date di inizio e conclusione del percorso scolastico e, in calce, la firma del responsabile della scuola estera e la data della firma, che non deve essere antecedente a quella di conclusione del percorso scolastico;
- il modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

Nel caso di mancato invio della richiesta di liquidazione del saldo e dei relativi allegati entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione dispone la revoca del voucher.

5. MANCATO COMPLETAMENTO DEL PERCORSO SCOLASTICO ALL'ESTERO

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso d'istruzione all'estero secondo quanto indicato nella domanda.

Nei casi di mancato completamento del percorso l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- **percorso annuale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 240 giorni, l'importo del voucher sarà rideterminato al 50% dell'importo concesso purché lo studente abbia frequentato regolarmente la scuola estera per un minimo di 120 giorni e abbia conseguito una valutazione finale positiva;
- **percorso parziale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 15,00 per ogni giorno non frequentato.

Qualora, in base alle date indicate nel report finale, il percorso scolastico risulti inferiore a 120 giorni (per l'annuale) o a 90 giorni (per il parziale), il voucher è revocato. Qualora sussista una delle seguenti situazioni documentate: ricovero ospedaliero o gravi problemi di salute dello studente o dei parenti fino al secondo grado, sinistri o calamità, lutto di parenti fino al secondo grado, potrà essere valutata la concessione del voucher in misura ridotta, anche in presenza di percorsi scolastici di durata inferiore a 120 o a 90 giorni.

In tutti i casi (percorso di istruzione inferiore a 240 giorni per l'annuale/percorso di istruzione inferiore a 110 giorni per il parziale), lo studente deve inviare **entro 30 giorni dalla data di conclusione del percorso scolastico**, una comunicazione di mancato completamento del percorso scolastico, allegando la scheda di valutazione-report finale della scuola estera che attesta il periodo di regolare frequenza scolastica e la valutazione dello studente in relazione al percorso d'istruzione svolto. Tale comunicazione deve essere inviata con una delle modalità indicate al punto 3.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il termine previsto, l'Amministrazione procede alla revoca del voucher.